

---

## Accordo ABI 2015

Alla Rete distributiva nazionale  
Ai Responsabili dei Servizi  
All'Ufficio BackOffice

### Oggetto: Accordo ABI 2015

Carissimi colleghi,

La presente per comunicarVi che dal 01 Luglio 2015 è operativo il Nuovo "Accordo per il Credito 2015", da utilizzare nell'attività di consulenza alle Imprese Socie e non Socie del nostro Confidi.

Tale Nuovo Accordo si distingue in 3 iniziative :

1) Imprese in Ripresa, che conferma sia l'opportunità di sospendere per 12 mesi la quota capitale dei finanziamenti rateali che di allungamento degli stessi, nello specifico di 3 anni i Chirografari e di 4 anni gli ipotecari, fermo restando il limite massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.

Possono usufruire di tali benefici i rateali in essere alla data del 31/03/2015, giorno in cui è stato firmato l'Accordo.

La sospensione e l'allungamento non possono essere richiesti dalle imprese che nei 24 mesi precedenti hanno richiesto sia misure analoghe ai sensi del precedente Accordo Abi che volontariamente concesse dalla banche.

Confermato anche il requisito relativo alla mancanza di rate insolute da oltre 90 gg nonché di non essere l'azienda oggetto di riclassifica ad "Inadempienza Probabile" o a "Sofferenza".

Tale Nuovo Accordo consente alle banche sia nelle operazioni di sospensione che di allungamento di rivedere lievemente i tassi applicati su tali linee di credito, nello specifico:

- In caso di Sospensione se l'azienda non registra difficoltà nel rimborso il tasso rimane immutato, la medesima condizione vale anche per le imprese che manifestano difficoltà nel rimborso, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI, anche nella forma della controgaranzia.

Tale rivisitazione del tasso potrà essere attuata (sarà nostra cura in quanto facilitatori del rapporto banca/impresa evitare o ridurre ciò) per un aumento massimo di 75 punti base. Trascorsi 24 mesi al finanziamento sarà comunque applicato il tasso contrattuale originariamente previsto a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso

- In caso di Allungamento la banca può variare il tasso, che nel caso di incremento, non potrà superare i 100 punti base. La prestazione di garanzie aggiuntive sarà valutata dalla banca al fine di mitigare/annullare possibili incrementi di tasso considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa che richiede il beneficio.

Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d'interesse qualora l'impresa entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento avvii alternativamente:

- 1) processi di rafforzamento patrimoniali attraverso apporti di soci o di terzi;
- 2) processi di aggregazione volti a rafforzamenti economico/patrimoniali.

Come regola generale nei casi dove vi è intenzione da parte della banca di variare il tasso d'interesse, il raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche delle operazioni di allungamento è condizione fondamentale per procedere.

Sarà cura del consulente commerciale rappresentare all'istituto di credito, nell'interesse dell'azienda, la presenza della garanzia del nostro Confidi, considerando la misura e la qualità della stessa oltre alla presenza delle altre garanzie sicuramente presenti a supporto.

Nell'Accordo è ribadito che le banche aderenti possono offrire soluzioni ancora maggiori (es. Misura Volontarie, ecc)

Altro strumento di sostegno alle Pmi, è quello dell'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. Tale beneficio può essere richiesto in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato su crediti anticipati dalla banca. Sono escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo gli istituti di credito si stanno adoperando per prevedere adeguati margini temporali affinché l'impresa che ha registrato un insoluto possa richiedere l'attivazione della misura.

Considerata la particolare natura delle operazioni facenti parte a quest'ultima specie, in tale circostanza non sussiste il requisito in base al quale i finanziamenti debbano trovarsi in essere alla data di firma dell'Accordo.

Ultimo strumento è quello relativo alle operazioni di allungamento per un max di 120 gg delle scadenze del credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali.

2) Imprese in Sviluppo per il finanziamento di progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese. La finalità è quella di promuovere nuovi investimenti produttivi, tramite la costituzione da parte delle banche aderenti di specifici plafond individuali che consentano di praticare alle imprese condizioni di accesso al credito vantaggiose.

3) Imprese e PA per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso verranno costituiti da parte delle banche aderenti specifici plafond individuali.

La Scadenza del nuovo Accordo è il **31/12/2017**.

Per quanto riguarda i punti 2 e 3 della presente, in attesa di conoscere l'organizzazione interna delle banche convenzionate, sarà nostra cura informarvi tempestivamente dell'avvenuta operatività.

In allegato il fac-simile del modulo di domanda relativo alla sospensione ed all'allungamento.

L'Ufficio Monitoraggio resta a Vostra disposizione (anche all'indirizzo [ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it](mailto:ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it)) per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l'occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.

Sede centrale, 16/07/2015

*Ufficio Monitoraggio*